

Danni da insidie stradali non rientrano tra quelli derivanti da circolazione di veicoli
(Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 08.03.2004)

*Insidia e trabocchetto. Circolazione. Nesso di occasionalità e non di causalità efficiente.
Competenza del GdP ex art. 7 c.2 c.p.c. - Inammissibilità*

La disciplina dell'art. 7, comma 2 c.p.c., che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi gli € 15.493,71, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nella c.d. "insidia stradale".

GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 8781/03 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Risarcimento danni.

T R A

....., elett.te dom.ta in Napoli alla presso lo studio degli avv.ti che la rapp.tano e difendono giusta mandato a margine dell'atto di citazione; **ATTRICE**

E

S.p.A. R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla Via presso lo studio dell'avv. che la rapp.ta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; **CONVENUTA**

CONCLUSIONI

Per l'attrice: rigettare l'eccezione d'incompetenza per valore; ammettere i mezzi istruttori così come richiesti ed articolati nell'atto di citazione.

Per la convenuta: dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

....., con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA il 12/8/03, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché - previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 1/4/03 in Pozzuoli (NA) alla Via Solfatarata, altezza ponte della Metropolitana, in occasione del quale l'auto Opel Agila tg.(...) di sua proprietà e dalla stessa condotta, veniva danneggiata da una pietra, tipica della massicciata della ferrovia, che cadeva dal ponte, durante il passaggio di un treno - fosse condannata la medesima Spa Rft, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni materiali e personali.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

- che in dipendenza della caduta della pietra, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 1.337,80, come da relazione tecnica prodotta, e lei stessa subiva lesioni per le quali chiedeva un risarcimento di € 3.828,00;

- che, pur essendo stato richiesto il risarcimento a mezzo racc.ta a.r. n.10190372325-3 ricevuta il 26/5/03, la Spa Rfi non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa Rfi che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito non trattandosi di risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per cui la domanda era superiore al valore previsto per la competenza di cui al comma 1 dell'art. 7 c.p.c.. L'attrice chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori e, sulle rassegnate conclusioni, all'udienza del 2/2/04, la causa veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'incompetenza per valore è stata rettamente eccepita entro la prima udienza di trattazione ex art. 38 c.p.c. e, trovando fondamento va accolta.

Invero, il Giudice di Pace è competente, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 c.p.c., per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti fino ad € 15.493,71.

Presupposto comune a questo tipo di controversie è quello della "circolazione", cioè il fatto che il danno di cui si chiede il risarcimento dev'essere derivato dalla circolazione del veicolo o del natante.

Il termine circolazione, dunque, fa riferimento alle conseguenze verso terzi cui può dar luogo il muoversi del veicolo o del natante.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità: la disciplina dell'art. 7, comma 2 c.p.c., che prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi gli € 15.493,71, attiene a materia che non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, per essere stato previsto uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice

occasione come nel caso in cui quest'ultimo trovi la sua causa nella c.d. "insidia stradale" (Cass. Civ. Sez.III 11 ottobre 2002 n.14564).

Nel caso di specie, l'attrice ha richiesto il pagamento della somma di € 5.165,80 per i danni riportati dalla sua auto e subito personalmente a causa di una pietra caduta dai binari della ferrovia. Pertanto, nessun incidente derivante dalla circolazione stradale può ravvisarsi nel caso de quo.

Il diritto azionato dall'attrice va ricompreso nella più ampia ipotesi di responsabilità extracontrattuale disciplinata e prevista dall'art. 2043 c.c. e non, come prospettato, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2054 c.c. e dalla legge 990/69.

In definitiva, il criterio discretivo che discende da tale orientamento è che, deve considerarsi rientrante nella competenza del giudice di pace, ex art. 7 comma 2 c.p.c., solo quel danno che sia stato prodotto da un veicolo in circolazione, rimanendo escluso, invece, quello cagionato comunque a seguito della circolazione del veicolo stesso. In tale prospettiva, il danno causato da insidia stradale si ricollega alla circolazione solo tramite un nesso di occasionalità e non di causalità efficiente, proprio perché esso trova il suo momento genetico non tanto nella violazione di norme comportamentali che disciplinano la circolazione da parte di soggetti che si trovino alla guida di veicoli e, dunque, in "circolazione", bensì nella violazione da parte di terzi (nella specie il proprietario o custode della strada ferrata) a causa di comportamento omissivo colpevole, del generale principio del *neminem laedere*.

La peculiarità della questione trattata, induce il Giudicante a compensare, interamente, tra le parti, le spese di giudizio.

Sentenza non esecutiva in quanto la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della S.p.A. R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara la propria incompetenza per valore e, per l'effetto, rimette le parti dinanzi al Giudice Unico del Tribunale di Napoli, Sezione staccata di Pozzuoli, competente per valore;
- 2) fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato competente;
- 3) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;
- 4) sentenza non esecutiva.

Così deciso in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 8 marzo 2004

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

====IN ORIGINALE====

IL GIORNO 8 marzo 2004

IL CANCELLIERE